



L.R.18/94 art. 14

Contributi a fondo perduto per le cooperative sociali

SETTORI

Industriale, servizi, terziario, agricoltura, turismo, artigianato, commercio.

BENEFICIARI

Cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo provinciale.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di progetti di sviluppo biennali il cui importo massimo non può superare Euro 21.000.

Le cooperative devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra l'altro:

- a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'inserimento al lavoro, di almeno una persona svantaggiata, così come definita all'articolo 4 della legge n. 381/91;
- b) le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;
- c) un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta remunerazione del lavoro.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari, di attrezzature, di automezzi, di apparecchiature e programmi informatici e le spese di predisposizione del progetto di sviluppo;
- le spese di impianti sono riconosciute solo per interventi relativi al funzionamento di macchinari e attrezzature necessarie all'attività di impresa o di beni asportabili;
- sono ammissibili gli investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo o dichiarazione del legale rappresentante sulla congruità del valore indicato;
- per i beni acquisiti con contratto in leasing vengono rimborsate solamente le quote pagate nel corso del biennio del progetto di sviluppo.

Fra progetti ugualmente ammissibili, si applicano i seguenti criteri di priorità, considerati a scalare:

a) che i progetti siano presentati da cooperative che non abbiano ancora usufruito dei benefici di cui all'art.14 L.R. 18/94

b) che le cooperative abbiano già effettuato parte o tutti gli investimenti e/o le assunzioni, previsti dal progetto di sviluppo, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della domanda

c) la maggiore remunerazione del lavoro delle persone svantaggiate

d) la stabilità economica della cooperativa e lo sviluppo di impresa.

Possono presentare domanda di contributi le cooperative iscritte all'albo provinciale da almeno sei mesi dalla data di scadenza del bando, mentre la medesima non può essere presentata dalle cooperative che abbiano già ottenuto il contributo nell'anno precedente.

TEMPISTICA E MODALITA' OPERATIVE

Il contributo viene erogato in due rate di cui la prima corrispondente al 50% dell'importo ammissibile ai sensi di legge, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione e la seconda, in epoca successiva, previa verifica dell'effettuazione degli interventi previsti nonché del regolare rapporto di lavoro instauratosi a seguito delle nuove assunzioni di persone svantaggiate collegate al progetto di sviluppo.

Le domande si presentano alle competenti amministrazioni provinciali secondo le tempistiche dalle stesse stabilite.